

**MEMORANDUM
D'INTESA**

**MONETARY
AUTHORITY OF
SINGAPORE**

**COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA
ITALIA**

**IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI
INFORMAZIONI**

MEMORANDUM D'INTESA

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") e la *Monetary Authority* di Singapore;

Considerato la crescente importanza e frequenza delle operazioni effettuate dalle istituzioni finanziarie e dagli investitori sui mercati internazionali di valori mobiliari, la necessità di assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni al fine di facilitare l'esercizio delle rispettive funzioni nei settori di seguito indicati;

Considerata l'importanza di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari applicabili in Italia e a Singapore;

Desiderando instaurare la più ampia assistenza reciproca, l'aiuto e lo scambio di informazioni, al fine di facilitare lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite nei rispettivi Stati e al fine di garantire l'applicazione e il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari;

Hanno raggiunto la seguente intesa:

ARTICOLO 1: FINALITA' DELL'INTESA

La finalità di questo Memorandum d'Intesa (di seguito anche "Intesa") è quella di stabilire, tra le Autorità di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza e scambio di informazioni che consenta loro di svolgere le funzioni ad esse attribuite nei rispettivi Stati nel campo dei valori mobiliari e di assicurare l'integrità dei mercati di valori mobiliari, in particolare:

- a) vietando e sanzionando l'uso abusivo di informazioni riservate, le pratiche di manipolazione del mercato, e altri comportamenti scorretti;
- b) intraprendendo ogni azione finalizzata o connessa alla vigilanza dei mercati di valori mobiliari, inclusa l'assicurazione del rispetto delle leggi e regolamenti in materia di valori mobiliari in vigore negli Stati delle rispettive Autorità;
- c) promuovendo e assicurando l'adeguatezza e l'adozione di ogni azione finalizzata o connessa alla vigilanza sui soggetti registrati o autorizzati dalle rispettive Autorità, inclusa l'applicazione delle leggi e regolamenti in materia di valori mobiliari negli Stati delle rispettive Autorità;
- d) applicando le leggi e i regolamenti in materia di valori mobiliari relativi all'emissione di valori mobiliari ed agli obblighi degli emittenti ammessi alle negoziazioni ufficiali o ammessi ufficialmente alla quotazione su una borsa valori o ammessi su un mercato regolamentato in relazione alla diffusione delle informazioni.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

1. "Autorità" indica:
 - (a) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; o

(b) la *Monetary Authority* di Singapore.

2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta ai sensi della presente Intesa.
3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta ai sensi della presente Intesa.
4. "Persona" indica una persona fisica o giuridica, una fiduciaria o associazione.
5. "Emittente" indica una persona che emette o propone di emettere valori mobiliari.
6. "Valore mobiliare" indica azioni, obbligazioni, titoli di debito negoziabili, contratti *futures*, opzioni e altri prodotti derivati, organismi di investimento collettivo, ogni altro diritto, contratto o documento, e ogni altro prodotto finanziario che rientri nelle competenze delle Autorità.
7. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati ("*over-the-counter*"), per la negoziazione di valori mobiliari, che sia riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità.
8. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamento ed altre disposizioni normative relative ai valori mobiliari, applicabili in Italia o a Singapore e la cui applicazione sia garantita dalle Autorità.

ARTICOLO 3: AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'INTESA

1. Le Autorità intendono prestarsi reciprocamente, nell'ambito di questa Intesa, la massima assistenza possibile, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra esse in relazione a fatti inerenti ad indagini tese ad accertare se una persona abbia violato leggi o regolamenti in materia di valori mobiliari nell'ambito della competenza dell'Autorità richiedente. A tal fine, l'autorità richiesta può:
 - a) comunicare le informazioni rilevanti in suo possesso;
 - b) assumere dichiarazioni da persone; o
 - c) acquisire documenti da persone.
2. L'assistenza potrà essere fornita soltanto nell'ambito delle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti in materia di valori mobiliari in vigore nella giurisdizione dell'Autorità richiesta, inclusi tutti gli accordi internazionali ratificati dalle Autorità esclusivamente relativi alla regolamentazione dei valori mobiliari o all'assistenza reciproca tra le Autorità di vigilanza dei mercati di strumenti finanziari.

ARTICOLO 4: PRINCIPI GENERALI

1. Questa Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità e non crea obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore in Italia o a Singapore. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né riguarda alcuna altra intesa. L'applicazione delle disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle convenzioni vigenti nelle rispettive giurisdizioni delle

Autorità e sarà applicabile nei limiti delle rispettive risorse delle Autorità, e non si porrà in contrasto con l'interesse pubblico della giurisdizione dell'Autorità richiesta.

2. L'assistenza ai sensi di questa Intesa può essere negata, in particolare, quando:
 - a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o l'ordine pubblico della giurisdizione dell'Autorità richiesta;
 - b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa;
 - c) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento sanzionatorio civile o penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; o le stesse persone siano già state sanzionate definitivamente con sanzioni penali, amministrative o in un procedimento sanzionatorio civile per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta.

ARTICOLO 5: RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto in lingua inglese ed indirizzate al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A. L'Allegato A può essere modificato con nota scritta di ciascuna Autorità senza necessità di riformulazione della presente Intesa.
2. La richiesta di assistenza dovrà includere le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione dell'assistenza, dei documenti, delle informazioni o delle dichiarazioni di persone richieste dall'Autorità richiedente;
 - b) una descrizione generale, sia del caso oggetto della richiesta, sia delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;
 - c) informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
 - d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta; e
 - e) il periodo di tempo entro cui rispondere e, se opportuno, l'urgenza.
3. In caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o di emergenza definite da reciproci accordi tra le Autorità, ma devono essere confermate nelle forme previste ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo entro 5 giorni lavorativi.

ARTICOLO 6: ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

In conformità alle disposizioni degli articoli da 1 a 5, l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle leggi e dei



regolamenti in materia di valori mobiliari in vigore nel Paese dell'autorità richiesta.

ARTICOLO 7: UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

1. L'Autorità richiedente deve usare le informazioni ricevute soltanto:
 - a) per gli scopi definiti nella richiesta, incluso l'assicurare il rispetto e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti specificati nella richiesta e nelle altre norme ad esse relative; e
 - b) per lo svolgimento di procedimenti civili o amministrativi, o la vigilanza sul mercato, o l'assistenza in procedimenti penali, o l'effettuazione di indagini relative a qualsiasi violazione delle leggi o dei regolamenti specificati nella richiesta.
2. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, ma comunque ricadente nell'ambito di questa Intesa, l'Autorità richiedente dovrà preventivamente informare l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e dovrà consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta acconsente l'uso delle informazioni per scopi diversi da quelli previsti nel paragrafo 1 di questo articolo, l'autorità richiesta può imporre e assoggettare il suddetto uso delle informazioni a condizioni. L'autorità richiesta può rifiutare detto uso delle informazioni ed in tal caso le Autorità si consulteranno ai sensi dell'articolo 9.

ARTICOLO 8: RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte nell'ambito di operatività dell'Intesa, il contenuto di dette richieste e qualsiasi altra questione che emerga durante l'applicazione della presente Intesa, incluse le consultazioni tra le Autorità.
2. L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stesso modo in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio dello Stato dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate per gli usi previsti dall'articolo 7.
3. L'Autorità richiedente non fornirà a terzi le informazioni ricevute dall'Autorità richiesta ai sensi di questa Intesa, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7 o in risposta ad una richiesta legalmente obbligatoria o quando obbligata da una Corte nella sua giurisdizione.
4. Quando l'Autorità richiedente ha conoscenza di una richiesta legalmente obbligatoria o del fatto che possa essere obbligata da una Corte nella sua giurisdizione a divulgare le informazioni ricevute dall'Autorità richiesta ai sensi di questa Intesa, l'Autorità richiedente darà notizia scritta all'Autorità richiesta prima che detta divulgazione abbia luogo.

ARTICOLO 9: CONTESTAZIONI E CONSULTAZIONI

1. In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato d'accordo tra loro.

2. Le Autorità riesamineranno regolarmente la fase operativa della presente Intesa e si consulteranno al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che possano insorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:
 - a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi dell'articolo 5, o ad una richiesta di utilizzare le informazioni sulla base di quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, della presente Intesa;
 - b) vi sia un mutamento nelle condizioni di mercato o nelle leggi o nei regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, la presente Intesa al fine del raggiungimento dei suoi scopi.
3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della presente Intesa.

ARTICOLO 10: RIPARTIZIONE DEI COSTI

Se l'Autorità richiama ritiene di dover sostenere costi ingenti per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa, l'Autorità richiama e l'Autorità richiedente definiranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

ARTICOLO 11: DURATA

Questa Intesa è stipulata per un periodo indefinito e rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità, dopo aver consultato l'altra Autorità, e con un preavviso di almeno trenta giorni, non l'abbia denunciato comunicandolo per iscritto. Questa Intesa continuerà a spiegare i propri effetti con riguardo a tutte le richieste di assistenza inoltrate prima della data di ricevimento di detta comunicazione scritta.


ARTICOLO 12: ENTRATA IN VIGORE

Questa Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Autorità.

Firmato il 26 ottobre 2004 a Montreal in due copie in inglese e due in italiano. Entrambe le versioni hanno uguale valore. Eventuali dubbi saranno comunque risolti, se appropriato, sulla base del testo inglese dell'Intesa.


PER LA COMMISSIONE
NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Lamberto Cardia
Presidente



PER LA MONETARY
AUTHORITY
DI SINGAPORE

Koh Yong Guan
Direttore Esecutivo



COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Carlo Biancheri
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via G.B.Martini, 3,
00198 Roma
Italia
Tel: +39 06 8477381
Fax: +39 06 8477763
E-mail: c.biancheri@consob.it

MONETARY AUTHORITY DI SINGAPORE

Shane Tregillis
Assistant Managing Director
10 Shenton Way #22-00
MAS Building
Singapore 079117
Tel.: (65) 6229-9206
Fax.: (65) 6225-1350
E-mail: shane@mas.gov.sg

In alternativa

Andrew Khoo
Executive Director
Market & Business Conduct Department
10 Shenton Way #23-00
MAS Building
Singapore 079117
Tel.: (65) 6229-9704
Fax: (65) 6225-1350
E-mail: akhoo@mas.gov.sg

